



Iren S.p.A.

Sede legale in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30
Capitale Euro 1.300.931.377,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia
Codice fiscale e Partita IVA 07129470014
irensa@pec.gruppoiren.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento

Emittenti Consob Delibera 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni

sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A.

del 5 aprile 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria e ordinaria a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno 5 aprile 2019 alle ore 11,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria

Proposte di modifica dello statuto sociale di Iren S.p.A. ed in particolare degli articoli: 5.4; 18.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.6; 25.5; 27.1; 28.1; 28.2; 28.3: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie di Iren S.p.A. ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

IREN S.p.A. - Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30

Capitale Sociale Euro 1.276.225.677,00 - Registro Imprese di Reggio Emilia - Codice fiscale e Partita IVA 07129470014

M

RELAZIONE SUL PUNTO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposte di modifica dello statuto sociale di Iren S.p.A. e, ed in particolare degli articoli: 5.4; 18.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.6; 25.5; 27.1; 28.1; 28.2; 28.3: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'assemblea è stata convocata a seguito della richiesta di convocazione inviata alla Società ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. dal socio Comune di Reggio Emilia, titolare di una partecipazione costituita da n. 84.997.464 azioni ordinarie rappresentative del 6,5336 % del capitale sociale ordinario della Società in data 19 febbraio 2019 (la "**Richiesta di Convocazione**").

Con riferimento alla Richiesta di Convocazione ed in osservanza di quanto previsto all'art. 125-terzo comma del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Consiglio di Amministrazione mette a Vostra disposizione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, la "**Richiesta di Convocazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2367 c.c. formulata dal socio Comune di Reggio Emilia**" unitamente alla relazione Illustrativa dallo stesso predisposta ("**Relazione del Socio**").

Preliminarmente il Consiglio di Amministrazione ricorda che ai sensi dell'art. 2367 c.c., gli amministratori devono convocare "senza ritardo" l'assemblea di una società quotata quando: (i) lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e (ii) l'argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea non sia tra gli argomenti "sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".

Il Consiglio di Amministrazione rileva che la richiesta di convocazione rispetta i requisiti previsti dalla legge, in quanto (i) il socio Comune di Reggio Emilia detiene una partecipazione superiore al ventesimo del capitale della Società; e (ii) la delibera oggetto di Richiesta di Convocazione non deve essere adottata, a norma di legge, sulla base di un progetto o di una relazione di natura obbligatoria predisposta dagli amministratori.

Nella fattispecie il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di convocare l'assemblea della Società e pertanto nel corso della riunione del 19 febbraio 2019 ha deliberato in tal senso.

La Relazione redatta dal Socio Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 125-terzo comma 3 del TUF e recepita dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi nella suddetta data, viene messa a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento - contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Si trascrive di seguito la Relazione pervenuta dal Comune di Reggio Emilia:

"RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ARTICOLI 125- TER DEL D. LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E DELL'ARTICOLO 2367 DEL CODICE CIVILE

Il sottoscritto dr. Luca Vecchi, in qualità di Sindaco di Reggio Emilia, socio di Iren S.p.A. ritiene di proporre agli azionisti alcune modifiche allo Statuto in materia di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione, maggioranza qualificata di alcune delibere del Consiglio di Amministrazione, composizione e nomina del collegio sindacale.

Inoltre propone di eliminare la previsione di cui all'art. 5.4 relativa alla facoltà delegata al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. per aumenti di capitale riservati a Soggetti Pubblici in quanto prossima alla scadenza (maggio 2019) ed in gran parte già utilizzata nell'operazione di aggregazione della società Acam S.p.A.

Modifiche dei paragrafi 5.4; 18.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.6; 25.5; 27.1; 28.1; 28.2 e 28.3 dello Statuto.

1) Eliminazione del paragrafo 5.4 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda l'eliminazione dell'intero paragrafo 5.4 in quanto la delega conferita al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale riservati a Soggetti Pubblici conferita dall'Assemblea del Soci ha di fatto esaurito i suoi effetti per le ragioni sopra esposte.

2) Modifica del paragrafo 18.1 dello Statuto

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei consiglieri che passa da 13 a 15 e persegue l'obiettivo di garantire una rappresentanza sia ai soci ex Acam entrati nella compagine sociale di Iren S.p.A. a seguito dell'operazione di aggregazione della Società Acam S.p.A. sia al socio FCT a seguito della scissione di FSU.

3) Modifica del paragrafo 19.2 (i) dello Statuto

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei consiglieri tratti dalla lista di maggioranza che passa da 11 a 13 e l'aumento del numero di consiglieri del genere meno rappresentato che passa da 5 a 6.

Inoltre si propone di eliminare il riferimento al periodo di 24 mesi necessario per la maturazione della maggioranza dei diritti di voto.

4) Modifiche all'articolo 19.3

Punto 1

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei consiglieri tratti dalla lista di maggioranza (presentata e votata da azionisti almeno pari al 22% dei diritti di voto) che passa da 7 a 8 e del numero dei consiglieri del genere meno rappresentato che passa da 3 a 4.

Punto 2

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei consiglieri tratti dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti che passa da 4 a 5.

Infine si propone di eliminare il riferimento al periodo di 24 mesi necessario per la maturazione della maggiorazione dei diritti di voto.

5) Modifiche all'articolo 19.4

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato che passa da 5 a 6 nel caso in cui nessuna lista sia presentata da soci titolari almeno del 22% dei diritti di voto.

Inoltre si propone di eliminare il riferimento al periodo di 24 mesi necessario per la maturazione della maggiorazione dei diritti di voto.

6) Modifiche all'articolo 19.6

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato che passa da 5 a 6 nel caso in cui non venga presentata alcuna lista.

7) Modifiche all'articolo 25.5

La proposta di modifica riguarda l'art. 25.5 e si prevede che le relative delibere del Consiglio di Amministrazione vengano assunte a votazione palese con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri anziché 10.

8) Modifiche all'articolo 27.1

La proposta di modifica riguarda l'aumento del numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale che passa dagli attuali 3 a 5.

9) Modifiche all'art. 28.1

La proposta di modifica è conseguente all'aumento dei componenti effettivi del Collegio Sindacale di cui all'art. 27 per mantenere l'equilibrio tra i generi.

10) Modifiche all'articolo 28.2

La proposta di modifica riguarda le modalità di designazione dei componenti del Collegio Sindacale: dalla lista di maggioranza presentata e votata da azionisti titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato vengono tratti 3 sindaci effettivi ed

un Sindaco Supplente. Gli altri due Sindaci Effettivi e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista presentata dai soci di minoranza.

Inoltre si propone di eliminare il riferimento al periodo di 24 mesi necessario per la maturazione della maggiorazione dei diritti di voto.

11) Modifiche all'articolo 28.3

La proposta di modifica è conseguente all'aumento dei componenti Effettivi del Collegio Sindacale di cui all'art. 27 e disciplina le modalità di designazione per l'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato inferiore al 40%,

Inoltre si propone di eliminare il riferimento al periodo di 24 mesi necessario per la maturazione della maggiorazione dei diritti di voto.

Non ricorrenza del diritto di recesso

Tutte le modifiche statutarie sopra illustrate non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in relazione alle stesse non ricorre il diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorreranno alla relativa deliberazione."

Le modifiche dello Statuto proposte dal Comune di Reggio Emilia vengono riportate in una tabella che mette a confronto gli articoli dello Statuto attuale (nella colonna di sinistra) e gli articoli dello Statuto portanti le modifiche, con evidenziazione in grassetto delle medesime (nella colonna di destra).

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci in sede straordinaria le modifiche statutarie pervenute dal Comune di Reggio Emilia come meglio evidenziate di seguito:

| CAPITALE SOCIALE - AZIONI —OBBLIGAZIONI - PATRIMONI-DESTINATI | CAPITALE SOCIALE - AZIONI —OBBLIGAZIONI - PATRIMONI-DESTINATI |
|--|---|
| ART. 5 CAPITALE SOCIALE | ART. 5 CAPITALE SOCIALE |
| 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.300.931.377,00= rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili. | Invariato |
| 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di | Invariato |

| | |
|--|-------------------------|
| <p>crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.</p> | |
| <p>5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>5.4 In data 9 maggio 2016, l'Assemblea straordinaria della società ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3 (tre) anni dalla data della deliberazione, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una o più volte in via scindibile, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 39.470.897,00 nominali, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, da riservare a favore di terzi (l'"Aumento di Capitale"). Nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale gli amministratori dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in sottoscrizione (i) a fronte del conferimento di partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda, di titolarità di Soggetti Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), connessi con, o funzionali all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate ovvero (ii) a favore di Soggetti Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), che svolgano un'attività connessa con, o funzionale all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'Aumento di Capitale nell'ambito delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni, l'eventuale sovrapprezzo nonché di definire ogni altro termine, modalità e condizione dell'Aumento di Capitale. In data 29</p> | <p>SOPPRESSO</p> |

| | |
|---|--|
| <p>dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega per l'Aumento di Capitale, aumentando il capitale sociale della Società, a pagamento, per un importo complessivo a valore nominale di Euro 24.705.700,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di n. 24.705.700 nuove azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione la cui sottoscrizione è stata riservata ai soggetti pubblici soci di ACAM S.p.A..</p> | |
| | |
| <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> | <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> |
| <p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 13 membri, anche non soci.</p> <p>18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.</p> <p>Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.</p> <p>A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.</p> | <p>18.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri, anche non soci</p> <p>Invariato</p> |

| | |
|---|--|
| <p>18.3 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:</p> <p>(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;</p> <p>(ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.</p> <p>Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.</p> <p>In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.</p> <p>Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.</p> | |
| | |
| <p>ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> | <p>ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> |
| <p>19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle</p> | <p>Invariato</p> |

| | |
|--|---|
| <p>quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un terzo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino complessivamente un numero di candidati inferiori a tre.</p> | |
| <p>19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto);</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.</p> <p>In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà</p> | <p>19.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 13 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 6 – fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell’Elenco Speciale, come definita all’art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto);</p> <p>Invariato</p> |

| | |
|--|---|
| <p>preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.</p> | |
| <p>19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati; 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati; 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente | <p>19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 8 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 4 – fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati; 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 5 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati; 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente |

con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).

Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di

con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).

Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 1) vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (~~fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto~~), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà


| | |
|--|--|
| <p>seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.</p> | <p>secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p> <p>Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 6, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 6.</p> |
| <p>19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente</p> | <p>19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 6 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente</p> |

| | |
|--|---|
| <p>comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.</p> | <p>comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.</p> |
| | |
| <p>ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> | <p>ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> |
| <p>25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all'amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.</p> | <p>Invariato</p> |



| | |
|---|------------------|
| <p>Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.</p> | |
| <p>25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l'amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;</p> <p>(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.;</p> <p>(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:</p> <p>a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro</p> | <p>Invariato</p> |

| | |
|---|--|
| <p>50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;</p> <p>c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.</p> | |
| <p>25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:</p> <p>(i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal</p> | <p>25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri sulle seguenti materie:</p> <p>Invariato</p> |



budget e/o dai piani;

- (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
- (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle

| | |
|--|------------------|
| <p>operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;</p> <p>(vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;</p> <p>(vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;</p> <p>(viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;</p> <p>(ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";</p> <p>(x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;</p> <p>(xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;</p> <p>(xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.</p> | |
| <p>25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle</p> | <p>Invariato</p> |

M

| | |
|--|--|
| operazioni con parti correlate. | |
| | |
| SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE | SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 COLLEGIO SINDACALE |
| 27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. | 27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. |
| 27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. | Invariato |
| 27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto. | Invariato |
| 27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. | Invariato |

| | |
|---|--|
| <p>27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.</p> | <p>Invariato</p> |
| | |
| <p>ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p> | <p>ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE</p> |
| <p>28.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno un candidato di genere maschile ed almeno un candidato di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.</p> | <p>28.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere almeno due candidati di genere maschile ed almeno due candidati di genere femminile; i candidati devono essere inseriti nella lista in modo alternato per genere (un maschio, una femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le liste che presentino un numero di candidati inferiori a quattro.</p> |
| <p>28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i</p> | <p>28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il quarto e il quinto sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa</p> |

| | |
|--|---|
| <p>soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).</p> | <p>pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii) che abbia il numero 1 nella lista.</p> |
| <p>28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);</p> <p>3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).</p> | <p>28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratti dalla lista di cui al punto 1);</p> <p>3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).</p> |
| <p>28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p> | <p>Invariato</p> |

M

| | |
|---|------------------|
| <p>28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-<i>bis</i> e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.</p> <p>Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-<i>bis</i>.</p> <p>Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.</p> <p>La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco</p> | <p>Invariato</p> |



| | |
|---|--|
| cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis. | |
|---|--|

PROPOSTA DI DELIBERA

L'Assemblea degli Azionisti, se concorda con la proposta formulata dal socio Comune di Reggio Emilia, è invitata ad approvare la seguente deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della proposta formulata dal socio Comune di Reggio Emilia,

delibera

- 1) *di approvare le modifiche agli articoli 5.4; 18.1; 19.2; 19.3; 19.4; 19.6; 25.5; 27.1; 28.1; 28.2; 28.3*
- 2) *di adottare un nuovo testo di statuto sociale che sostituisce quello attualmente vigente in base alle modifiche ora approvate;*
- 3) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più opportuno potere al fine di apportare alla presente deliberazione ogni eventuale modificazione, soppressione e/o aggiunta, purché non sostanziali, che fossero ritenute utili e/opportuni;*
- 4) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più opportuno potere al fine di adempiere ad ogni formalità richiesta, affinché l'adottata deliberazione venga tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile iscritta nel Registro delle Imprese."*

Reggio Emilia, 20 febbraio 2019

IREN S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Peveraro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peveraro".